

sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, rilevando la scarsa integrazione del ricorrente e l'inattendibilità degli elementi adottati, nonché l'assenza di rapporti familiari e lavorativi stabili in Italia al momento dell'adozione del provvedimento di revoca.

In fatto, la presente controversia ha avuto origine dal ricorso presentato dal sig. ██████████, avverso il provvedimento del 04.05.2023 con cui la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ha **revocato il suo status di protezione sussidiaria**.

Risulta che il sig. ██████████, cittadino nigeriano originario del Delta State e precisamente di Agbor, di fede cristiana cattolica, nel 2007, all'età di 20 anni, fuggiva dalla Nigeria a seguito del suo rifiuto di aderire alla Ogboni society, una società segreta di cui faceva parte il padre. Inizialmente si recava in Libia, dove trovava stabilità e lavoro come fabbro. Tuttavia, nel 2011, a causa dello scoppio della guerra civile libica, era costretto a fuggire e, non potendo tornare in Nigeria, decideva di imbarcarsi per l'Italia.

Il 14.08.2011, il sig. Ikehi giungeva a Lampedusa e da allora risiede in Italia. Successivamente presentava istanza di riconoscimento della protezione internazionale e svolgeva il colloquio personale innanzi alla Commissione Territoriale di Roma il 31.07.2012. Nella medesima data, la Commissione rigettava integralmente la sua domanda.

Avverso tale decisione, il sig. ██████ proponeva ricorso innanzi al Tribunale ordinario di Roma, RG 63854/2012. Nelle more del procedimento e a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per il Nord Africa, il sig. ██████ presentava la richiesta di attivare la procedura "Vestanet C3 – emergenza nord Africa". La Commissione Territoriale, tenuto conto che il richiedente viveva in Libia intrattenendo rapporti di lavoro e offrendo servizi ed era stato costretto a fuggire a causa degli eventi bellici, e considerando la straordinarietà degli eventi subiti in Libia rilevante sotto il profilo umanitario, gli riconosceva un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con ordinanza del 20.05.2013, il Tribunale ordinario di Roma riconosceva al sig. ██████ la protezione sussidiaria, atteso che dalla documentazione prodotta e da altre informazioni assunte, emergeva una situazione di grave instabilità e sicurezza in Nigeria a causa dei numerosi scontri armati causati da motivi religiosi, con una suddivisione territoriale e religiosa tra un nord musulmano e un sud cristiano, che aveva determinato persecuzioni al di là delle fedi religiose, per obiettivi politici e/o sociali, esistendo fondati elementi per ritenere che il paese di origine vivesse situazioni d'ordine generale che si traducevano in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini a causa del perdurare e diffondersi di conflitti locali a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

Successivamente, al sig. ██████ veniva rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 3 anni, rinnovato nel 2016 con scadenza al 23.06.2021. Allo stesso veniva rilasciato anche il titolo di viaggio per stranieri.

In data 26.03.2019, il sig. ██████ veniva condannato per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti e veniva disposta l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze il 09.06.2020.

Durante tutto il periodo di detenzione, il sig. ██████ teneva una condotta impeccabile e mostrava di aderire pienamente al percorso trattamentale e rieducativo. In carcere frequentava la scuola con ottimi risultati, studiava l'italiano (come attestato dai documenti di valutazione allegati per gli anni dal 2019 al 2022), svolgeva attività lavorativa (cedolini paga relativi all'attività lavorativa svolta in carcere) e frequentava diversi corsi di formazione professionale nel settore alimentare e dell'agricoltura.

La sua condotta intramuraria veniva valutata positivamente dalla magistratura di sorveglianza, che in più occasioni disponeva la liberazione anticipata del sig. ██████ (ordinanze di liberazione anticipata del 23.09.2021, 24.01.2022, 21.05.2022 e 2.11.2023), ottenendo complessivamente uno sconto di pena di 405 giorni. L'Ufficio di Sorveglianza di Firenze, esclusa l'esistenza di alcuna concreta e attuale pericolosità sociale, concedeva al sig. ██████ anche un permesso premio ex art. 30-ter o.p. (decreto del 21.02.2023).

In prossimità della scarcerazione, il sig. ██████ proponeva istanza di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione all'Ufficio di Sorveglianza di Firenze. Quest'ultimo respingeva l'istanza in data 16.11.2022 (provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza di Firenze che conferma l'espulsione) e il sig. ██████ proponeva appello avverso la decisione al Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, pur prendendo atto del riconoscimento della protezione sussidiaria, con ordinanza del 23.03.2023 rigettava l'appello e confermava la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze di conferma della misura di sicurezza dell'espulsione). Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione in data 21.04.2023 (ricevuta di consegna deposito e ricorso per cassazione).

In data 7.02.2023, al sig. ██████ veniva notificata una comunicazione di avvio del procedimento di revoca/cessazione della protezione internazionale (comunicazione di avvio del procedimento di revoca). Successivamente, veniva fissata l'audizione innanzi alla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo per il 2.05.2023 (verbale di audizione innanzi alla Commissione Nazionale). In tale occasione veniva depositata una memoria a sostegno della posizione del sig. ██████ memoria depositata in Commissione Nazionale).

Nel verbale di audizione del 2 maggio 2023 innanzi alla Commissione Nazionale per il diritto di asilo, alla domanda se temesse di dover rientrare in Nigeria, specificatamente nel Delta State Agbor, il ricorrente ha risposto di sì perché lì è pericoloso e perché c'è una setta Ogboni a cui suo padre

apparteneva e sapevano che lui li avrebbe potuti uccidere. Alla domanda se tornasse ad Abujà dove vivono i suoi fratelli quali rischi correrebbe, rispose di non poter andare dai suoi fratelli perché ognuno ha la sua famiglia. La Commissione Nazionale, tuttavia, ha ritenuto che non fossero state accertate specifiche ragioni di timore in caso di rientro nel Paese di origine.

In data 27.06.2023, al ricorrente veniva notificato il provvedimento di revoca della protezione sussidiaria per pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, motivato dalla condanna definitiva per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, fattispecie di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) n. 6, del codice di procedura penale (provvedimento di revoca della protezione sussidiaria).

Successivamente alla proposizione del presente ricorso ex art. 35-bis D.Lgs. n. 25/2008 (nota di iscrizione a ruolo depositata il 25.07.2023), la difesa del sig. ■■■■ inoltrava richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno, tuttavia lo stesso riusciva a ritirare il proprio permesso di soggiorno per richiesta asilo (in quanto il ricorso produceva la sospensione automatica del provvedimento di revoca) solo a novembre 2024 (permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato il 09.10.2024, con scadenza 09.04.2025; convocazione per il rinnovo del permesso di soggiorno per il 26.09.2024).

Già da agosto 2023, il sig. ■■■■ iniziava a lavorare come meccanico nel settore navale, formalizzando il rapporto di lavoro solo in seguito al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio a novembre 2024 (comunicazione UniLav del 19/11/2024; buste paga a partire da novembre 2024). Il sig. ■■■■ si stabiliva a Carpineto Romano, risiedendo da solo in un'abitazione con regolare contratto di locazione registrato il 04/12/2023 (ricevuta di registrazione del contratto di locazione; certificato di residenza del 12/01/2024).

Nel corso del procedimento In data 21 gennaio 2025 e 22 febbraio 2025, il difensore del ricorrente ha depositato ulteriori note e documentazione, ribadendo le conclusioni già formulate e producendo ulteriori buste paga aggiornate al febbraio 2025 e una comunicazione UniLav di proroga del contratto di lavoro fino al 31 agosto 2025.

In data 28.01.2025, la difesa depositava note di trattazione scritta, aggiornando il giudice in merito alla situazione personale del ricorrente, evidenziando la sua integrazione lavorativa e sociale, l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti successivi alla condanna del 2019 (certificato del casellario giudiziale del 16/12/2024; certificato dei carichi pendenti del 16/12/2024; riscontro negativo ex art. 335 c.p.p. del 24/01/2025), e il deposito dell'istanza di revoca della misura di sicurezza ex art. 679 c.p.p. (ricevuta di consegna del deposito dell'istanza di revoca della misura di sicurezza del 28/01/2025; memoria di trattazione scritta udienza 29.01.2025).

Nelle note depositate per l'udienza del **9 aprile 2025**, l'avvocato del signor ■■■■ ■■■■ si è richiamato integralmente alle richieste avanzate nel ricorso iniziale contro la revoca della protezione sussidiaria. Contestualmente, ha depositato **documentazione aggiornata sulla situazione lavorativa del suo assistito**, includendo la **proroga del contratto di lavoro fino al 31 agosto 2025** e le

buste paga relative ai mesi di gennaio e febbraio 2025. Nelle note, si insiste sull'accoglimento della domanda principale di **protezione sussidiaria** e, in subordine, di **protezione speciale**, chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo. Viene inoltre indicato il nominativo della praticante che ha collaborato alla redazione degli scritti difensivi.

Si osserva ancora in fatto che La decisione di revoca della protezione sussidiaria al signor ██████████ è stata motivata in diritto facendo riferimento al combinato disposto degli **artt. 16, comma 1, e 18 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.**

Nello specifico, il provvedimento di revoca, notificato al signor ██████████ in data 27 giugno 2023, indicava come motivazione: **“RILEVATO che la condanna definitiva per il reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 73 comma 1 e 80 lett. g) del D.P.R. 309/1990 di cui l’interessato risulta destinatario, costituisce condizione rilevante per la revoca della protezione sussidiaria riconosciuta ai sensi delle suindicate norme, trattandosi di fattispecie di cui all’art. 407, comma 2, lett. a) n. 6, del c.p.p.; RITENUTO che per le suesposte ragioni siano integrate nel caso di specie le condizioni che determinano la revoca della protezione sussidiaria riconosciuta per pericolosità per l’ordine pubblico e per la sicurezza pubblica del beneficiario”.**

Come si evince da questa motivazione, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ha ritenuto che la **condanna definitiva** del signor ██████████ per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 comma 1 e 80 lett. g) del D.P.R. 309/1990 (reati in materia di stupefacenti) rappresentasse una **condizione rilevante per la revoca** della protezione sussidiaria. Tale reato rientra tra le fattispecie di cui all'**art. 407, comma 2, lettera a) n. 6, del codice di procedura penale**, il che ha portato la Commissione a **ritenere integrata la condizione di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica del beneficiario**, come motivo per la revoca.

La difesa del signor ██████████ contesta questa motivazione, sostenendo che la revoca della protezione sussidiaria non possa conseguire automaticamente alla commissione di un reato e che sia necessaria una valutazione caso per caso della pericolosità attuale dell'interessato. Inoltre, viene evidenziato il percorso di reinserimento del signor ██████████ durante la detenzione. L'Avvocatura dello Stato, al contrario, sottolinea la rilevanza della condotta criminosa e della sua gravità ai fini della revoca, citando diverse pronunce della Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

In diritto, ai sensi dell'**articolo 18 del D.Lgs. n. 251/2007**, la revoca dello status di protezione sussidiaria può essere adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16, tra le quali figura, alla lettera d-bis), la circostanza che lo straniero costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica essendo

stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (articolo richiamato dalla Commissione Nazionale nel provvedimento di revoca).

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 25596/2021) ha chiarito che **l'accertamento dei presupposti per l'esclusione o la revoca della protezione sussidiaria deve avvenire attraverso una verifica in concreto e non sulla base di un automatismo derivante dalla mera commissione di un reato**. È necessario, pertanto, che l'autorità competente valuti individualmente le circostanze del caso specifico, accertando **l'attualità della pericolosità sociale** del soggetto.

Nella valutazione in concreto del potenziale pericolo per la comunità e/o per la sicurezza dello Stato di accoglienza occorre tenere in considerazione la natura degli illeciti commessi dal richiedente, la loro gravità, l'epoca della commissione e l'eventuale reiterazione, il tipo e la gravità della pena comminata, se la pena sia stata scontata ed il comportamento tenuto dall'individuo successivamente alla commissione del reato. L'onere di giustificare che sono soddisfatti i criteri di esclusione grava sullo Stato, mentre il richiedente è tenuto a cooperare all'accertamento di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti alla sua domanda (Cfr. Rapporto Easo European Asylum Support Office "Esclusione: Articoli 12 e 17 della Direttiva Qualifiche (2011/95/UE)"; Linee Guida UNHCR Sulla Protezione Internazionale. Applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati).

Nel caso di specie, la Commissione Nazionale ha fatto discendere in modo automatico la revoca della protezione sussidiaria dalla condanna definitiva del ricorrente per un reato rientrante nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 6, c.p.p., senza operare una specifica valutazione della sua attuale pericolosità sociale, tenuto conto degli elementi sopravvenuti alla condanna, quali il percorso rieducativo compiuto in carcere e la sua condotta successiva alla scarcerazione.

Dagli atti emerge che il signor ■■■■ ha intrapreso un **percorso rieducativo valutato positivamente dagli organi competenti**, fruendo più volte della liberazione anticipata e mantenendo un contegno conforme alle prescrizioni regolamentari, partecipando a opportunità lavorative e formative (ricorso introduttivo). La magistratura di sorveglianza gli ha concesso uno **sconto di pena di 405 giorni** da liberazione anticipata, proprio in virtù del percorso rieducativo intrapreso e dell'assenza di alcun margine di concreta e attuale pericolosità sociale. Inoltre, successivamente alla scarcerazione, il ricorrente ha dimostrato una **volontà di reinserimento sociale e lavorativo**, reperendo un'**occupazione lavorativa** con proroga del contratto fino al 31 agosto 2025 (note di udienza del 9 aprile 2025) e non risultando a suo carico ulteriori pendenze penali (certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti). Questo dimostra un effettivo inserimento sociale e lavorativo, aspetto che

contrasta con la presunzione di pericolosità basata su precedenti penali per giunta remoti.

Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata, si ritiene che la Commissione Nazionale non abbia adeguatamente motivato in ordine all'**attualità della pericolosità sociale** del ricorrente, limitandosi a richiamare la condanna definitiva per un reato astrattamente idoneo a fondare un giudizio di pericolosità, ma omettendo di considerare gli elementi concreti relativi al percorso rieducativo e al reinserimento sociale del signo [REDACTED]. Tale omissione si pone in contrasto con il principio secondo cui la revoca della protezione sussidiaria per motivi di pericolosità deve fondarsi su una **valutazione individualizzata e attuale** del rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, Al riguardo, anche il punto 23 delle Linee Guida UNHCR Sulla Protezione Internazionale. "Applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1F della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati" evidenzia: *"Quando si ritiene che l'espiazione del crimine abbia già avuto luogo, l'applicazione delle cause di esclusione potrebbe non essere più giustificata. Questo potrebbe essere il caso in cui l'individuo abbia scontato una sentenza penale per il crimine in questione o quando sia intercorso un significativo periodo di tempo dal momento in cui il reato è stato commesso."*

Di recente, anche la Suprema Corte (Sez. L - , Ordinanza n. 25596 del 21/09/2021), pronunciandosi in tema di revoca della protezione sussidiaria ex art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 2007, ha affermato che l'accertamento demandato al giudice di merito in ordine alla sussistenza di una causa di esclusione dello "status" di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs., va effettuato attraverso la verifica in concreto, anche previo utilizzo dei poteri officiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'esistenza della predetta causa, dovendo l'accertamento in questione essere caratterizzato da una sua attualità rispetto al momento della revoca.

Pertanto, alla luce dei motivi che precedono, deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato e riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria.

Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione dell'ammissione al gratuito patrocinio

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa NRG. **36154/2023**, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 04.05.2023, notificato in data 27.06.2023, con il conseguente riconoscimento del diritto di [REDACTED] [REDACTED] alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 251/07.

- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 28/03/2025

Il Giudice estensore
Massimo Marasca

Il Presidente
Francesco Crisafulli